



**OGGETTO:** CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALLA SEZIONE SPECIALE DELLE START UP INNOVATIVE PER MANCATO DEPOSITO DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI - ART. 25 D.L. 179/12, COMMI 15 E 16

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**VISTO** l'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che la società qualificata come start-up innovativa sia costituita da non più di sessanta mesi;

**VISTA** la circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017: startup innovative e PMI innovative : Limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi;

**VISTA** la Circolare MISE n. 1V- 09 sett 2020 che ribadisce la perdita dei requisiti di start up innovativa a seguito del mancato deposito annuale della dichiarazione di mantenimento requisiti, da effettuarsi anche con l'istituto del c.d. ravvedimento operoso;

**TENUTO CONTO** del parere MISE del 21 marzo 2016, n. 79330 che prevede che il decorrere del tempo e il consolidarsi dell'evento previsto dalla legge come estinguente l'iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa stessa per cui l'ufficio può procedere alla cancellazione autonomamente, previa "notifica di cortesia" all'impresa da effettuarsi tramite PEC;

**CONSIDERATO** che le imprese sottoindicate sono state debitamente notiziate, sia tramite PEC che per le vie brevi, del procedimento di cancellazione d'ufficio e che l'amministrazione camerale, ha utilizzato tutti gli strumenti e forme di pubblicità idonee di volta in volta necessarie anche tramite il sito istituzionale ed i canali social per la divulgazione di avvisi sulle modalità di adempimento, scadenze e sanzioni;

**VISTO** l'art. 25, comma 16, del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che la società qualificata come start-up innovativa sia cancellata dalla relativa sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria;

**CONSIDERATO** la sempre la Circolare MISE n. 1V- 09 sett 2020, dispone che qualora la start up non provveda neanche tardivamente alla conferma dei requisiti, la CCIAA è tenuta alla cancellazione dalla sezione speciale, con provvedimento del Conservatore, ai sensi dell'art. 40 del DL 76/2020, impugnabile ai sensi dell'art. 2189 cc, terzo comma;

**CONSIDERATO** che il numero di start up da cancellare è pari a n. 18 come da posizioni REA di seguito indicate:

236177-236678-237492-237914-238025-238406-238799-239187-240123-240325-240604-241158-244015-245507-245627-244290-244977-241667.

**VISTO** il DL 16 luglio 2020 n. 76 , convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;

**PRESO ATTO** che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dal dipendente camerale Rag. Gabriele Atripaldi;

**PRESO ATTO** che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese-fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

**VISTO** l'art. 2188 c.c. che istituisce il Registro delle Imprese;

**VISTA** la legge 580/93, all'art.8, e il Regolamento di attuazione approvato con il dpr 581/95;



**VISTA** la legge 241/1990;

**RICHIAMATA** la nomina della scrivente quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013;

**RITENUTA** la propria competenza in merito;

### **D E T E R M I N A**

**1)**-la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese delle società start up innovative di cui alle posizioni REA di seguito indicate, permanendo la loro iscrizione nella sezione ordinaria:

236177-236678-237492-237914-238025-238406-238799-239187-240123-240325-240604-241158-244015-245507-245627-244290-244977-241667.

**2)**-di autorizzare l'ufficio del Registro Imprese a provvedere alle cancellazioni.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Copia della presente comunicazione è pubblicata anche sul sito della Camera di Commercio di

**- Avv. Erminia Giorno -**

***Firma digitale ai sensi del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.***